



Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

USCITA
prot. n. 0069395
del 06/10/2016
classif. III/4

Ai Direttori delle scuole di
specializzazione mediche delle
Facoltà di Medicina e Odontoiatria,
Farmacia e Medicina e Medicina e
Psicologia

LORO SEDI

Oggetto: Circolare esplicativa – assenze medici in formazione specialistica

A seguito delle numerose richieste di chiarimento in merito alle assenze dei medici specializzandi ed in particolare all'applicazione del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità (D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.) si precisa quanto segue.

1. Assenza per **congedo di maternità** (astensione obbligatoria): il congedo di maternità prevede l'astensione obbligatoria della madre per un periodo che va da 2 mesi precedenti la data presunta del parto a 3 mesi successivi (2+3). Nel caso ci fossero le condizioni la madre può chiedere di usufruire del congedo nel periodo che va da un mese prima a 4 mesi dopo (1+4).
2. Assenza per **congedo parentale** - Come previsto dalla norma il periodo di congedo parentale è concesso ai genitori in base alla seguente articolazione:
 - alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
 - al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
 - qualora vi sia un solo genitore (affido esclusivo, decesso, etc.) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi;
 - il limite del padre è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all'astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi; in questo caso il periodo complessivo fra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.

Il congedo parentale può essere fruito dal padre o dalla madre in maniera cumulativa per un massimo di 10 mesi complessivi, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Nel caso in cui lo/a specializzando/a usufruisca di un periodo di congedo parentale inferiore a 40 giorni continuativi questo non è soggetto a recupero, tranne nel caso in cui la somma delle assenze effettuate in maniera frazionata superi i 40 giorni nell'arco dell'anno accademico. I periodi di



congedo parentale richiesti da una specializzanda che ha già usufruito del congedo (obbligatorio) di maternità nello stesso anno accademico vanno sempre recuperati in quanto il numero di giorni di assenza complessiva nell'arco dello stesso anno accademico supera 40 giorni.

3. Assenze per **malattia bambino** – Per ciò che riguarda le assenze per malattia del figlio, la legge distingue due casi:

- Per i figli di età fino a 3 anni ai genitori spetta il diritto all'assenza senza alcun limite temporale; in tal caso le assenze per accudire il figlio, affetto da malattia debitamente certificata, prevedono l'effetto sospensivo della frequenza della scuola solo se superiori a 40 giorni continuativi;
- Per figli di età da 3 a 8 anni ai genitori spettano al massimo 5 giorni lavorativi all'anno pertanto non è prevista alcuna sospensione della frequenza della scuola.

Poiché l'assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori, lo specializzando che ne usufruisce dovrà consegnare alla Segreteria della Scuola di Specializzazione una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

4. Assenze per **malattia** – In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il medico in formazione specialistica è tenuto ad avisare immediatamente la Direzione della Scuola e ad inoltrare idonea certificazione. Le assenze superiori a 40 giorni lavorativi continuativi per malattia sospendono il periodo di formazione e:

- l'intero periodo di assenza dovrà essere recuperato dal medico in formazione specialistica per un periodo (in termini di tempo, non di ore) pari a quello di assenza;
- durante il periodo di sospensione al medico in formazione verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
- il superamento del periodo di comporta (un anno nell'ambito della durata del corso di specializzazione) è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso in cui il periodo di malattia sia inferiore a 40 giorni questo non è soggetto a recupero, tranne nel caso in cui la somma delle assenze effettuate in maniera frazionata superi i 40 giorni nell'arco dell'anno accademico. Qualora la somma dei periodi frazionati di assenza da recuperare superi il periodo di comporta (un anno) nel totale della carriera di specializzazione, questo determina la risoluzione anticipata del contratto.



Nei casi 2, 3 e 4, il Direttore della Scuola di specializzazione dovrà comunicare al Settore Scuole di Specializzazione dell'Area offerta Formativa e Diritto allo Studio le seguenti informazioni:

- a) i nominativi degli specializzandi che hanno superato i 40 giorni di assenza frazionata nello stesso anno accademico, indicando il relativo numero di giorni da recuperare per completare la formazione. Durante il periodo di recupero, al medico in formazione, verrà corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento economico;
- b) i periodi di congedo parentale usufruiti dagli specializzandi ma non soggetti a recupero (funzione possibile tramite Timeweb), per permettere al settore competente di decurtare i giorni di congedo parentale usufruiti dal periodo di congedo parentale ancora utilizzabile.

Nel caso in cui uno specializzando abbia accumulato nel corso dello stesso anno accademico una serie di assenze frazionate che non superano i 40 giorni, ma che, a parere del Direttore della scuola, abbiano pregiudicato la formazione, questo può disporre il recupero seguendo l'iter di cui alla lettera a).

In tutti i casi in cui venga effettuato un recupero, il termine del periodo di formazione è posticipato del numero di giorni da recuperare, pertanto anche l'esame di fine anno deve essere differito dello stesso numero di giorni.

Distinti saluti

Il Direttore
dell'Area Offerta formativa
e diritto allo studio
(Dott.ssa Rosalba Natale)